



Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 25-06-2024

Oggetto: Nomina della Commissione elettorale comunale

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **giugno** nella **Residenza Municipale** si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 20:30.

Eseguito l'appello risultano:

Canella Daniele		P
Corsini Alberto		P
Bellotto Caterina		P
Carnio Andrea		P
Pierazzo Stefania		P
Biasibetti Andrea		P
Tonello Alice		P
Sartori Beatrice		P
Mazzon Filippo		P
Agostini Mario		P
Zanini Alessandro		P
Stefan Sofia		P
Filippi Paolo		P
Scapin Davide		P
Filippi Lorenzo		P
Scarante Maurizia		P
Brugnaro Stefano		P
TOTALE	Presenti: 17	Assenti: 0

Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Generale.

Tonello Alice nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

Mazzon Filippo

Stefan Sofia

Filippi Lorenzo

invita il consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Viene sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le Leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 27 gennaio 2006 n. 22, con cui è stato modificato il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

Visto l'art. 4-bis del D.P.R. n. 223/1967 e s.m.i. che così recita:

“Art. 4-bis

Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

In ciascun comune l'Ufficiale Elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.”;

Rilevato che, in base all'art. 2, comma 30, della Legge Finanziaria 2008 *“le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.”;*

Visti gli artt. 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 di seguito riportati:

“Art. 12

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

Art. 13

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Art. 14

La Commissione elettorale Comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal Commissario Prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette (leggasi – cinque -) membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

Art. 15

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio Comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finchè la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.”;

Rilevato che, a seguito delle Elezioni Amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, con verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, è stato proclamato eletto in data 10 giugno 2024 il Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche sig. Daniele Canella;

Udita le seguenti candidature avanzate per la maggioranza e per le minoranze
:.....

Distribuite e raccolte le schede per la nomina dei membri effettivi, se ne effettua lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori, con il seguente esito:

PRESENTI: N. ;

VOTANTI: N. ;

..... voti n. ;

.....voti n. ;

.....voti n. ;

schede bianche n. ;

Distribuite e raccolte le schede per la nomina dei membri supplenti, se ne effettua lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori, con il seguente esito:

PRESENTI: N. ;

VOTANTI: N. ;

..... voti n. ;

.....voti n. ;

.....voti n. ;

schede bianche n. ;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Per effetto dei voti resi per scrutinio segreto;

DELIBERA

1) di nominare componenti della Commissione Elettorale Comunale:

Membri effettivi

..... consigliere comunale di maggioranza;

..... consigliere comunale di maggioranza;

..... consigliere comunale di minoranza;

Membri supplenti

..... consigliere comunale di maggioranza;

..... consigliere comunale di maggioranza;

..... consigliere comunale di minoranza;

A seguito di discussione integralmente contenuta nel file audio (allegato 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione.

Udita la relazione e i successivi interventi dei consiglieri comunali,

Udite le seguenti candidature avanzate per la maggioranza e per la minoranza:

il Capogruppo Biasibetti Andrea propone, per la maggioranza, membri effettivi i Consiglieri Agostini Mario e Tonello Alice e propone membri supplenti gli Assessori Carnio Andrea e Pierazzo Stefania;

il Capogruppo Filippi Paolo propone, per la minoranza, membro effettivo il Consigliere Scarante Maurizia e il Consigliere Filippi Lorenzo membro supplente;

Distribuite e raccolte le schede per la nomina dei **membri effettivi**, se ne effettua lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori, con il seguente esito:

PRESENTI: N. 17;

VOTANTI: N. 16 (Sindaco non vota);

TONELLO ALICE voti n. 5;

SCARANTE MAURIZIA voti n. 5;

AGOSTINI MARIO voti n. 6;

schede bianche n. /;

Distribuite e raccolte le schede per la nomina dei **membri supplenti**, se ne effettua lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori, con il seguente esito:

PRESENTI: N. 17;

VOTANTI: N. 16 (Sindaco non vota);

CARNIO ANDREA voti n. 6;

PIERAZZO STEFANIA voti n. 5;

FILIPPI LORENZO voti n. 5;

schede bianche n. /;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Per effetto dei voti resi per scrutinio segreto;

DELIBERA

1) di nominare componenti della Commissione Elettorale Comunale:

Membri effettivi

Il Sig. **Agostini Mario** consigliere comunale di maggioranza;

La Sig.ra **Tonello Alice** consigliere comunale di maggioranza;

La Sig.ra **Scarante Maurizia** consigliere comunale di minoranza;

Membri supplenti

Il Sig. **Carnio Andrea** consigliere comunale di maggioranza;

La Sig.ra **Pierazzo Stefania** consigliere comunale di maggioranza;

Il Sig. **Filippi Lorenzo** consigliere comunale di minoranza;

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai suindicati scrutatori, come segue la proposta viene accolta:

Consiglieri presenti:	n.	17
Voti favorevoli:	n.	17
Voti contrari:	n.	/
Astenuti:	n.	/

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Consiglio Comunale

Tonello Alice

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005*

Il Segretario Generale

Scarangella Luca

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005*
